



COMUNE di  
FIANO ROMANO  
Città Metropolitana  
di Roma Capitale

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30/05/2022**

## **INDICE**

**Articolo 1** - Oggetto del regolamento

**Articolo 2** - Istituzione e presupposto dell'imposta

**Articolo 3** - Soggetto passivo e responsabili del pagamento

**Articolo 4** - Esenzioni

**Articolo 5** – Misura dell'imposta

**Articolo 6** – Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

**Articolo 7** – Disposizioni sugli Agenti Contabili

**Articolo 8** – Versamento dell'imposta

**Articolo 9** – Disposizioni in tema di accertamento

**Articolo 10** - Sanzioni

**Articolo 11** - Riscossione coattiva

**Articolo 12** – Rimborsi

**Articolo 13** - Contenzioso

**Articolo 14** - Entrata in vigore e disposizioni finali

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 07/05/2012 ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs del 14/03/2011 n.23;
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Fiano Romano in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, come definite in linea di principio dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Fiano Romano.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
4. L'imposta di soggiorno ha natura tributaria e, laddove non diversamente specificato, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate relative ai tributi.

## **Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento**

1. I **soggetti passivi** dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Fiano Romano che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici è **responsabile del pagamento** dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

## **Articolo 4 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il decimo anno di età;
- b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore - l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attesta le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
- c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente - l'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- g) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nel Comune di Fiano Romano;
- h) i dipendenti della struttura ricettiva che ivi pernottano per motivi di lavoro;
- i) coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive del Comune di Fiano Romano, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile;
- j) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario
- k) i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario.

#### **Articolo 5 – Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui all'art. 4.
2. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

3. Le misure dell'imposta di soggiorno sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del d. lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune di Fiano Romano comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.

**Articolo 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti  
che intervengono nelle locazioni brevi**

1. Il responsabile dell'imposta di cui all'art. 3 comma 2 è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva. A tal fine dovrà:
  - a. informare i propri ospiti, con modalità plurilingue, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, attraverso pubblicazione online e/o allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;
  - b. richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
  - a. contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
  - b. acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione secondo il presente Regolamento;
  - c. presentare, mediante la procedura informatica utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, **entro il giorno 16 del mese successivo ad ogni trimestre** solare di riferimento, la comunicazione periodica contenente – relativamente al trimestre di riferimento - il numero di coloro che hanno pernottato, il numero dei giorni di pernottamento, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta incassata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel trimestre di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
  - d. presentare, **entro il 30 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, apposita dichiarazione annuale cumulativa (conto annuale di gestione – Mod 21) secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e di cui al successivo articolo 7.
  - e. presentare telematicamente una dichiarazione annuale cumulativa, **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate

con decreto del Ministero delle Finanze.

- f. La presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa nei termini previsti dal punto precedente
- g. conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- h. esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Fiano Romano atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.

#### **Articolo 7 -Disposizione sugli Agenti Contabili**

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili di fatto, in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica. L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione (ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93).
2. A tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il **30 gennaio di ogni anno** il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione). Il Comune, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, deve a sua volta inviare il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti.
3. il Modello 21 - Conto di gestione dovrà essere presentato con una delle seguenti modalità:
  - sottoscritto digitalmente dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, inviandolo per posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito *protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it*
  - sottoscritto con firma autografa dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva ed accompagnato da copia di documento di identità del dichiarante, presentandolo direttamente o inviandolo per posta raccomandata all'Ufficio Protocollo presso la sede del Comune di Fiano Romano. Attenzione: non è ammesso l'invio del Conto di gestione tramite fax o posta elettronica ordinaria.
4. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno da dichiarare per l'anno precedente è pari a zero.
5. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

#### **Articolo 8 – Versamento dell'imposta**

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento dell'imposta di soggiorno **entro il giorno 16 del mese successivo alla fine di ogni trimestre** solare di riferimento
4. Il versamento dovrà contenere la causale "*imposta di soggiorno, il mese di riferimento ed il codice identificativo della struttura*" (qualora inseribile nel sistema di pagamento prescelto) e potrà essere effettuato mediante:
  - a) bonifico bancario sul c/c di tesoreria intestato al Comune di Fiano Romano;
  - b) sistema PAGO PA;
5. In base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le somme versate sono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, altrimenti sono arrotondate per eccesso se pari o superiore a 50 centesimi.

#### **Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo sulla presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli nonché il controllo formale sull'applicazione e sul versamento dell'Imposta di Soggiorno. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
  - a) Invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili dell'imposta di soggiorno ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) Effettuare l'invio di comunicazioni per sollecitare il riversamento;
  - c) Inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai responsabili dell'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - d) effettuare sopralluoghi tramite gli agenti di Polizia Municipale;
  - e) richiedere ai competenti enti, organi e uffici pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili dell'imposta.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
5. Il gestore inoltre, non avrà la possibilità di beneficiare dell'applicazione del ravvedimento operoso, come confermato dalla delibera della Corte dei Conti – Emilia Romagna n. 96/2016

#### **Articolo 10 - Sanzioni**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa prevista dall'art. 6, comma 2 let.e del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto (come disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 180 d.l. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020)
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata all'art. 8, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del D.Lgs. 471/1997 (come disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 180 d.l. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020)
4. Inoltre in caso di omesso, parziale, incompleto o irregolare adempimento alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento, specie di quelle indicate negli articoli 6, 7 e 8, sono applicate le sanzioni amministrative per violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da 25 a 500 euro;
5. L'omesso o parziale riversamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché la mancata presentazione delle comunicazioni alle prescritte scadenze configurano presupposto per l'avvio - previa diffida e assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione – del procedimento volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13.
6. Sulle somme dovute e non corrisposte si applicano gli interessi nella misura annua stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

#### **Articolo 11 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune di Fiano Romano ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta,

sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che non siano stati emessi provvedimenti di sospensione previsti dalla normativa in materia.

#### **Articolo 12 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata – previa autorizzazione del Comune - mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuarsi alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme che si richiede di compensare.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.
4. Gli estremi della compensazione effettuata dovranno essere riportati anche nella dichiarazione trimestrale di cui al precedente art.

#### **Articolo 13 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

#### **Articolo 14 – Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.